

Si può fare una denuncia via Pec?

13 Gennaio 2021



Sporgere una querela o una denuncia via posta elettronica certificata alla polizia o ai carabinieri oppure inoltrarla alla Procura della Repubblica è possibile?

Si può fare una denuncia via Pec? Un'email - sia essa ordinaria o di posta elettronica certificata - contenente l'enunciazione di un possibile fatto di reato, potrebbe essere considerata come una vera e propria denuncia? La questione è stata di recente sottoposta all'attenzione del GIP presso il tribunale di Perugia che ha disposto, per l'effetto, l'archiviazione di un procedimento penale originato appunto da una Pec.

Secondo il giudice umbro, non è possibile inoltrare una denuncia via Pec, né alla polizia o ai carabinieri, né alla Procura della Repubblica. Lo stesso vale per la raccomandata a.r. Questo perché l'[art. 333 comma 2 del Codice di procedura penale](#) stabilisce precise modalità attraverso cui un atto può trasformarsi in denuncia: deve essere presentato personalmente o a mezzo del proprio avvocato, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria e, se già redatto per iscritto, deve essere firmato.

La norma quindi prevede un solo tipo di deposito della denuncia: quello fatto personalmente, o tramite il deposito di un documento già redatto e sottoscritto, o tramite una dichiarazione verbale che va poi verbalizzata dal pubblico ufficiale.

Lo scopo della norma è molto chiaro: è necessario procedere all'identificazione del denunciante. Un'identificazione che deve avvenire senza la benché minima incertezza, come potrebbe invece succedere se la Pec dovesse essere, ad esempio, usata da una persona diversa dal suo titolare.

Questo porta ad escludere, secondo il tribunale di Perugia, che email o raccomandate possano essere usate per depositare denunce.

Eppure, stando a quanto riportato sui portali di numerosi tribunali, in diversi uffici viene ancora prevista la ricezione di notizie di reato tramite Pec. Si prenda, ad

esempio, il sito della Procura della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari (prov. CS) dove si specifica che è possibile l'invio delle denunce tramite protocollo informatico o tramite Pec. E ciò potrebbe giustificarsi in una lettura "aperta" dell'articolo 333 del Codice di procedura penale, che non prevederebbe cioè un elenco tassativo. A sostegno di questo ragionamento, ci sarebbe anche l'[art. 337 comma 1 Cod. proc. pen.](#) che ammette la possibilità di spedire per posta in piego raccomandato la querela con sottoscrizione autenticata.

Insomma, la questione resta tutt'ora aperta e priva di una specifica regolamentazione da parte del legislatore.

L'interpretazione del tribunale di Perugia trova tuttavia conferma in una circolare del ministero della Giustizia [2] ove, al paragrafo 3, precisa che «quanto detto conduce ad escludere la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente».

Ciò detto, che valore possono avere le denunce che, in spregio a quanto prescritto dal Codice di procedura penale, vengono trasmesse tramite Pec? Secondo il pm di Perugia queste devono essere equiparate alle denunce anonime che, come noto, non obbligano le autorità all'avvio dell'azione penale, ma fungono da mere segnalazioni.

La stessa interpretazione era stata sposata dalla Cassazione nel 2008 con una pronuncia a Sezioni Unite nella quale si era detto che «una denuncia irrituale, che si debba perciò considerare alla stregua di una denuncia anonima, pur essendo uno scritto di per sé inutilizzabile, è tuttavia idonea a stimolare l'attività del P.M. o della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarci indicazioni utili per l'enucleazione di una *notizia criminis* suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali».

note

[1] Provvedimento di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Perugia (depositato in cancelleria il 13.11.2020).

[2] Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della Giustizia penale del 12.11.2016, prot. 328.E.

[3] Cass. S.U. sent. n. 25932/2008, dep. 26.6.2008.

Autore immagine: depositphotos.com

(da www.laleggepertutti.it)